

BVGer D-2990/2017 vom 29. März 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-03-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2990_2017

FR: TAF D-2990/2017 du 29 mars 2018

IT: TAF D-2990/2017 del 29 marzo 2018

Regeste

Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

La SEM ha trattato la richiesta del 7 marzo 2017 dell'interessato e dei famigliari quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.

E. 3.1

La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni - e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un

cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, *Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone*, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).

E. 3.2

Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'asilo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allorquando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame (cfr. *ibidem*).

E. 3.3

Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017 ed intitolato "Domanda d'asilo" il ricorrente ed i familiari non invocano alcun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di accoglienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor C. _____ insorti dopo la crescita in giudicato del provvedimento del 27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta, a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti. Ora, già solo per questi motivi e senza

necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di prime cure, quale richiesta di riesame.

E. 3.4

Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissibile. Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso. La conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera è inammissibile, contro una decisione che nega il riesame di una decisione in cui non si è entrati nel merito di una domanda d'asilo si può unicamente concludere eventualmente alla concessione dell'ammissione provvisoria.

E. 4

Il ricorrente fa anzitutto valere di essere concretamente esposto al rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia a causa delle condizioni di vita in tale Paese.

E. 4.1

Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sul quale il ricorrente fonda le sue allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa e non a quella di coloro - come il ricorrente - che hanno già ottenuto protezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie

E. 4.2

In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significativo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente - in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti - a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estremamente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - sia di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di nazionalità greca - tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione. Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione,

all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato rispetto ai suoi cittadini (cfr. D-3435/2016 consid. 4.3.1; confermata anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta al richiedente ed ai famigliari far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Invero, essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24), tra cui la possibilità di adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, è stato ritenuto che essi possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio. Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate nella presente procedura dal momento che per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui in disamina, l'insorgente non allega alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Egli si limita a censurare nuovamente ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della situazione o una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi così nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In altre parole, egli non ha fornito elementi atti a confutare la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale provvedimento.

E. 5

Per quanto riguarda l'asserita esacerbazione delle condizioni psichiche del padre e del fratello, nonché la violazione dell'art. 8 CEDU in caso di allontanamento separato dell'insorgente, il Tribunale rileva che dal momento che anche i famigliari verranno allontanati (cfr. sentenze del Tribunale D-2968/2017 e D-2989/2017 della medesima data) e che l'esecuzione avverrà congiuntamente, tale questione non si pone più.

E. 6

Infine, il fatto che i parenti dell'insorgente abbiano ricevuto l'ammissione provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte, come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invocato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si rileva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estremamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete famigliare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9). Nel caso qui in disamina invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di C. _____ e F. _____, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari i quali, in particolare l'interessato ed il fratello E. _____, contribuiscono in maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costituiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia (cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e procedure D-2968/2017 e D-2990/2017).

E. 7

Alla luce delle considerazioni precedenti dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 30 giugno 2017.

E. 9

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.